

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2319-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI
(**BERLUSCONI**)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(**SIRCHIA**)

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**MORATTI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(**FRATTINI**)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(**LA LOGGIA**)

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

Presentato l'11 febbraio 2002

(*Relatori: **GARAGNANI** per la VII Commissione;
MORONI per la XII Commissione*)

NOTA: Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali), in data 28 febbraio 2002, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2319,

rilevato che le disposizioni del provvedimento possono essere ricondotte a tre ambiti materiali distinti,

rilevato che il provvedimento risulta corredato dalla relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento agli articoli 1 e 4, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di disporre le proroghe e i differimenti di cui trattasi facendo ricorso alla tecnica della novellazione;

all'articolo 4, comma 2, benché a tal riguardo l'ATN non lo segnali, dovrebbe valutarsi se la disposizione non necessiti di un coordinamento con la normativa vigente in materia, segnatamente con l'articolo 16, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

all'articolo 5, dovrebbe precisarsi se la disposizione in esso contenuta è dettata in deroga anche a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento alle rubriche degli articoli, dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare un criterio unitario per la loro formulazione: esse, infatti, talvolta richiamano gli atti novellati (articolo 3), talvolta fanno riferimento al contenuto sostanziale della disposizione novellata (articoli 1, 2 e 5), talvolta sono formulate in modo generico (articolo 4).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

esaminato il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti del disegno di legge 2319 di conversione del decreto legge n. 8 del 2002, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e Croce rossa;

ritenuto che l'articolo 1 del provvedimento prorogando il termine per la soppressione del rapporto a tempo definito attualmente in vigore per una parte dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale incida su aspetti che possono rientrare per alcuni aspetti nella materia dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, per altri, nella materia della tutela della salute che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

considerato che la disposizione prevista dall'articolo 2, riguardante l'applicazione della determinazione negoziale del prezzo dei medicinali che sono sottoposti alla procedura del mutuo riconoscimento tra i paesi membri della Comunità europea, che è volta ad evitare che possa determinarsi un ritardo nell'accesso dei pazienti a farmaci innovativi, oltre che rientrare nella materia della tutela della salute può essere interpretata come un intervento teso a determinare e garantire, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione fa rientrare tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il disposto dell'articolo 3 riguardante la nuova composizione della Commissione per la formazione continua dei medici, che recepisce il contenuto di un accordo raggiunto in seno alla Conferenza Stato-regioni la cui attuazione comporta necessariamente la modifica della legge statale attuale, pur potendo essere considerato rientrante nella materia della formazione che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione sembra demandare in via generale alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, sembra tuttavia riconducibile anche alla materia « tutela della salute », come del resto espressamente affermato nel richiamato accordo;

ritenuto che il contenuto dell'articolo 4 interviene nella materia dell'Università che l'articolo 33 della Costituzione sembra demandare alla competenza legislativa dello Stato che individua i limiti entro i quali deve svolgersi l'autonomia dei singoli ordinamenti universitari, esprime,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE**(DIFESA)**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2319;

premessi l'opportunità di chiarire all'articolo 5 l'applicabilità all'Associazione italiana della Croce Rossa della previsione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 419 del 1999;

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

Il Comitato per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

preso atto delle assicurazioni rese dal rappresentante del Governo nella seduta odierna circa la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 1;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che agli oneri derivanti dall'aumento del numero dei componenti della Commissione di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disposto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, si provveda nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)****PARERE FAVOREVOLE**

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1° febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « tre vicepresidenti » fino a: « Ministro della salute » sono sostituite dalle seguenti: « quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »; le parole: « 16 membri » sono sostituite dalle seguenti: « 18 membri » e dopo le parole: « Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri » sono inserite le seguenti: « , uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari ».

All'articolo 4:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003 ».

DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8

Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Differimento del termine dei contratti di lavoro a tempo definito dei medici).

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è differito al 31 agosto 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

*(Modifica all'articolo 15-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).*

1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: « 1° febbraio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ARTICOLO 3.

(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 16 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia ».

2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 2.

(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).

Identico.

ARTICOLO 3.

(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da **quattro** vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, **uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da **18** membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, **uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari** e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia ».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di Università).

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi ».

2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia.

3. In deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i componenti del Consiglio universitario nazionale, nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1997, restano in carica fino al 31 ottobre 2002.

ARTICOLO 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di Università).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. In deroga **a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003.**

ARTICOLO 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

SIRCHIA, *Ministro della salute.*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica.*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

€ 0,26



14PDL0022751